



Sommario

II ACCONTO IRPEF 2023: RINVIO DEL VERSAMENTO AL 16 GENNAIO 2024	2
<i>INTRODUZIONE</i>	<i>2</i>
<i>SOGGETTI INTERESSATI</i>	<i>2</i>
<i>VERSAMENTI PROROGABILI</i>	<i>2</i>
<i>TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO</i>	<i>2</i>



II ACCONTO IRPEF 2023: RINVIO DEL VERSAMENTO AL 16 GENNAIO 2024

Rif. normativi:

D.L. 145/2023 c.d. "Decreto Anticipi"

INTRODUZIONE

Con la pubblicazione del "Decreto Anticipi", il Legislatore ha previsto la possibilità, esclusivamente per l'anno 2023, di versare il II acconto entro 16.1.2024, in luogo della consueta scadenza del 30.11.2023, escludendo da tale proroga i versamenti relativi ai contributi previdenziali.

SOGGETTI INTERESSATI

I soggetti interessati dalla proroga, secondo quanto definito dall'articolo 4, D.L. 145/2023 sono i **contribuenti persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi per l'anno 2022 inferiori ad Euro 170.000,00.**

Rimangono totalmente esclusi:

- Persone fisiche private (non titolari di partita iva);
- Soci di società.

La nuova disposizione non trova applicazione anche con riferimento ai soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali).

VERSAMENTI PROROGABILI

Dal punto di vista oggettivo possono essere versati in proroga:

- **IRPEF;**
- **Cedolare secca;**
- **IVIE/IVAFE;**
- **Imposta sostitutiva dei forfetari/minimi.**

Al contrario restano esclusi dalla proroga e quindi sono da versare entro il 30.11.2023 i contributi previdenziali e assistenziali e i premi assicurativi INAIL.

TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il contribuente che intende optare per la proroga del versamento potrà eseguire il pagamento delle imposte prorogabili:

- in **un'unica soluzione entro il 16.1.2024** senza alcuna maggiorazione;
- in **5 rate mensili di pari importo**, a decorrere dal 16.1.2024, con applicazione di **interessi nella misura dello 0,33% mensile.**

